



**STATUTO della LAV**  
**LEGA ANTI VIVISEZIONE**  
*Ente del Terzo Settore (1)*

## **Preambolo allo Statuto**

La LAV

- Proclama il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali umani e non umani;
- Richiama ogni persona voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi;
- Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluto;
- Prende coscienza e denuncia le manipolazioni di cui gli umani si sono resi responsabili nei confronti della natura con conseguenze moralmente e fisicamente nefaste al proprio habitat e a sé stessi;
- È formazione sociale nella quale il singolo individuo svolge e sviluppa la propria personalità al fine di soddisfare e raggiungere gli scopi statutari.

### **1. Denominazione. Sede. Natura dell'Associazione**

È costituita in Roma, con Sede legale ed operativa in Roma, un'associazione sotto la denominazione di "LAV Lega Anti Vivisezione", Associazione animalista antispecista, apartitica e indipendente che si ispira ai principi della nonviolenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo. La LAV è riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale 19.5.1998. È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma il 3.7.1998. L'efficacia dell'iscrizione è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da cui consegue una diversa disciplina in materia di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/17. È riconosciuta Associazione che persegue finalità di tutela degli interessi lesi da reati contro gli animali con Decreto 2/09 EN.AS. - D.M. Salute 2.11.06 - Legge 189/04. È riconosciuta Associazione di protezione ambientale con Decreto Ministeriale 15.2.2007 (Legge 349/86). Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni la LAV utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, e il suo utilizzo è subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, disciplinato dal medesimo decreto. (2)

### **2. Scopi associativi**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con le proprie finalità.

La LAV ha per fine la Liberazione animale, l'affermazione dei diritti degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell'ambiente. Si batte per l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi. Opera nella Protezione Civile. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano.

La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnicoscienza indicando, con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi.

La LAV riconosce nella scelta etica vegana e nei valori dell'antispecismo principi fondanti dell'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei

rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];

- formazione universitaria e post-universitaria [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];

- protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera y)];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)].

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione potrà esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;

2) incentivare e promuovere cambiamenti nei processi industriali, scientifici e agroalimentari al fine di contrastare lo sfruttamento degli animali in qualità di mezzi o risorse, anche tramite l'organizzazione, la realizzazione o il sostegno di ricerche o la diffusione di specifici standard, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;

3) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;

4) aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;

5) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale;

6) istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale.

7) promuovere e gestire attività di formazione e intervento in gestione e superamento dell'emergenza in ambito di Protezione Civile.

Per il conseguimento dei propri fini statutari la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni, trattati, intraprende altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile nonviolenta e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente.

La LAV può intervenire a tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Associazione.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle ad esse strumentali, la LAV può acquistare beni mobili e immobili, anche attraverso l'accesso a idonei strumenti finanziari e l'accensione di mutui con atti tra vivi o mortis causa.

L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni potranno essere svolte attività diverse da

quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di Legge. Al Consiglio Direttivo nazionale compete deliberarne la loro individuazione. (3)

### **3. Attività di volontariato e organizzazione**

L'attività della LAV è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie e le responsabilità civili verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto ed al metodo democratico.

La qualità di volontario è assoggettata alle incompatibilità stabilite per Legge.

### **4. Soci**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza o di residenza. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione, presentazione di domanda scritta, accettazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale e comunicazione all'interessato. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili.

Il diritto di voto in Congresso nazionale, nell'Assemblea dei soci della Sede Territoriale e per l'elezione degli organi statutari e territoriali è attribuito ai soci iscritti da almeno tre mesi.

L'aspirante socio non deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio del Consiglio Direttivo nazionale con obbligo di motivazione espressa.

Il rigetto del Consiglio Direttivo nazionale nei confronti dell'aspirante socio deve essere motivato con delibera, e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio di Garanzia.

Si decade da socio:

- a) automaticamente, per mancato versamento della quota associativa allo scadere del novantesimo giorno successivo alla data del dovuto rinnovo annuale;
- b) per dimissioni esplicite scritte indirizzate al Consiglio Direttivo nazionale;
- c) per espulsione deliberata dal Congresso nazionale per gravi motivi, sentite le motivazioni del socio rese al Collegio di Garanzia e sentito il parere dello stesso Organo. Nelle more di eventuale espulsione deliberata dal Congresso nazionale, il socio può essere sospeso cautelativamente, anche negli eventuali specifici incarichi assegnategli dall'Associazione, con provvedimento del Collegio di Garanzia, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale, per gravi attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione;
- d) per decesso.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, ad espressione unanime, dei soci onorari, anche su proposta del Congresso nazionale, i quali avranno gli stessi diritti ed obblighi di tutti gli altri soci.

Obblighi e diritti:

i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione e al versamento della quota associativa; i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa, a partecipare a tutti i Congressi, a candidarsi alle cariche elettive nel rispetto dei requisiti di Statuto e di Regolamento, a votare i consiglieri direttivi ed i membri del Collegio di Garanzia, a frequentare i locali dell'Associazione.

I soci non hanno alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di appartenenza. È dunque prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare presso la sede legale, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. La domanda di esame dei libri deve essere inoltrata all'associazione in forma scritta. (4)

### **5. Patrimonio e risorse economiche**

Patrimonio:

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo di dotazione.

Gli avanzi e gli eventuali utili di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione. È vietato distribuire

anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale.

Risorse economiche:

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- A) Contributi dei soci
- B) Contributi dei privati
- C) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- D) Contributi di Organismi internazionali
- E) Donazioni e lasciti testamentari
- F) Rimborsi derivanti da Convenzioni
- G) Qualsiasi altra entrata permessa dalla Legge in conformità agli scopi associativi
- H) Quote annuali dei soci
- I) Le rendite derivanti da beni mobili e immobili
- L) Entrate derivanti da risarcimenti danni patrimoniali e non patrimoniali e sia giudiziali che stragiudiziali.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali, per quest'ultimo nel rispetto dei criteri e limiti di Legge. (5)

## **6. Esercizio finanziario**

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

- Bilancio Consuntivo nazionale: il Bilancio Consuntivo nazionale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di tutti i proventi e gli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni deve essere predisposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito internet della LAV.

Il Bilancio Consuntivo nazionale e il Bilancio Sociale dovranno essere redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositati presso la Sede Nazionale 15 giorni prima della data del Congresso nazionale e possono essere consultati da ogni socio. I Bilanci devono essere depositati al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno.

- Rendiconto Economico Consuntivo della Sede Locale: il Rendiconto Economico Consuntivo della Sede Locale riporta la situazione economico finanziaria, indicando i proventi e gli oneri, le entrate e le uscite relative all'esercizio finanziario. Il Rendiconto Economico - Consuntivo della Sede Locale deve essere discusso nella assemblea dei soci entro il 31 marzo di ogni anno e reso disponibile ai soci 15 giorni prima di tale data.

- Documento di Programmazione delle Attività: il Documento di Programmazione delle Attività è un documento di indirizzo politico ed economico delle attività dell'anno successivo. Indica le principali aree di attività che l'Associazione intende perseguire e una quantificazione delle risorse economiche necessarie. Viene predisposto dal Consiglio Direttivo nazionale e approvato dal Congresso nazionale.

## **7. Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso nazionale
- il Consiglio Direttivo nazionale
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio di Garanzia
- l'Organo di Controllo
- il Comitato Nazionale
- i Direttori
- le Sedi Locali

## **8. Congresso nazionale**

Il Congresso nazionale deve essere convocato una volta l'anno, entro il 30 giugno, dal Consiglio Direttivo nazionale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Sociale, quest'ultimo nei casi previsti per Legge, e del Documento di Programmazione delle Attività e ogni due anni anche per il rinnovo delle cariche sociali. Al Congresso nazionale possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, sempre che risultino iscritti da almeno tre mesi. Il Congresso nazionale deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati mediante domanda per iscritto. Sono straordinari i Congressi convocati per modificare lo Statuto.

Il Congresso nazionale:

- delibera le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti delle Sedi Locali, del Consiglio Direttivo nazionale, del Collegio di Garanzia, della Gestione Finanziaria;
- approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale e delibera il Documento di Programmazione delle Attività dell'anno successivo;
- vota la relazione del Presidente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo nazionale;
- elegge i membri del Collegio di Garanzia;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla Legge, affida l'attività di revisione legale dei conti all'Organo di Controllo purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro;
- delibera sulle mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo nazionale;
- delibera lo scioglimento della Associazione.

### **9. Convocazione del Congresso nazionale**

La convocazione del Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario deve essere fatta mediante comunicazione scritta per posta attraverso gli organi ufficiali d'informazione dell'Associazione di cui all'art. 17, nonché secondo ulteriori modalità che il Consiglio Direttivo nazionale riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione, almeno quindici giorni prima. La predetta comunicazione deve contenere la menzione della data, dell'ora, del luogo della convocazione e dell'ordine del giorno. Nella suddetta comunicazione verrà indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno indicato per la prima.

### **10. Deliberazioni del Congresso nazionale**

Le deliberazioni del Congresso nazionale, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso nazionale stesso.

Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per posta cartacea.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, mediante strumenti che permettano l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la visione dei documenti in discussione, la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano per via telematica. (6)

### **11. Comitato Nazionale**

Il Comitato Nazionale è composto dai membri del Consiglio Direttivo nazionale, da un rappresentante per ogni Sede Territoriale e Punti di Riferimento. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio di Garanzia, i Direttori ed i responsabili nazionali delle Aree.

Il Comitato Nazionale ha funzioni consultive con compiti di proposizione, indirizzo e verifica sulle attività e campagne locali e nazionali dell'Associazione. Le sue deliberazioni non hanno carattere vincolante per gli altri Organi dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte l'anno in concomitanza con le riunioni del Consiglio Direttivo nazionale, su convocazione del Presidente, in sessioni tematiche.

Il Comitato Nazionale predispone una sessione di approfondimento, discussione e proposta a cura delle Sedi Locali e svolge azione di formazione e approfondimento attraverso sessioni tematiche.

### **12. Consiglio Direttivo nazionale**

Detto Organo è composto da cinque membri ed è eletto ogni due anni dal Congresso nazionale dei soci. Almeno un terzo dei suoi membri deve essere assicurato al genere meno rappresentato. Ogni sua riunione viene presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assunzione della carica di Consigliere Direttivo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza,

nonché quelli sociali previsti nel Regolamento del Consiglio Direttivo nazionale, nel rispetto delle cause di incompatibilità.

Il Consiglio Direttivo nazionale delibera a maggioranza di voti. I componenti devono essere soci con diritto di voto e iscritti all'Associazione da almeno quattro anni alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.

In caso di decisioni che comportino una situazione di potenziale conflitto d'interesse per uno o più membri del Consiglio Direttivo nazionale, interviene di diritto il Collegio di Garanzia con parere scritto consultivo.

La carica di Consigliere Direttivo non dà diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, i candidati risultati primi dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo nazionale subentrano a tutti gli effetti. In mancanza di questi il Consiglio Direttivo nazionale procederà a convocare un Congresso per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare il Congresso nazionale entro sessanta giorni, perché proceda all'elezione del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo nazionale decadono dalla carica in seguito all'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio, su decisione del Consiglio Direttivo nazionale stesso, sentito il parere del Collegio di Garanzia. Al Consiglio Direttivo nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo specifiche deleghe.

Il Consiglio Direttivo nazionale:

- elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- elabora ed aggiorna i piani di attività in attuazione della missione associativa;
- propone il programma di attività per l'approvazione del Congresso nazionale affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione;
- riceve, delibera e attua le mozioni approvate dal Congresso nazionale;
- nomina uno o più direttori e ne delinea i compiti e i poteri;
- determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- controlla che l'amministrazione dell'Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del documento di Programmazione delle Attività, sia commisurato alle entrate; è tenuto a darsi un Regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
- predispose il Bilancio Consuntivo annuale e il Bilancio Sociale;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
- elabora e propone la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell'Associazione, sempre che tali regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto;
- può costituire Comitati di carattere tecnico-scientifico con funzioni non deliberative composti da soci e non, affinché attraverso il loro contributo professionale ed intellettuale l'Associazione possa meglio conseguire i suoi scopi;
- stabilisce le categorie dei soci e le quote sociali;
- accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società, Enti, Associazioni e Federazioni internazionali;
- nomina i tre membri del Consiglio Direttivo del Comitato LAV sino al suo scioglimento ed alla sua estinzione;
- stabilisce l'ordine del giorno del Congresso nazionale;
- è direttamente responsabile delle assunzioni e dei licenziamenti del personale, dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro autonomo;
- controlla l'operato delle Sedi Locali dell'Associazione, per quanto riguarda l'aderenza alle finalità statutarie, alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione;
- ratifica la Sede Territoriale ed il Responsabile della Sede Territoriale;
- ha la facoltà di nominare e revocare i Punti di Riferimento;
- provvede a mantenere il libro dei verbali delle proprie riunioni nonché quello dei Congressi nazionali;
- può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega;
- svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare la LAV nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale possono assistere, senza diritto di voto, i Responsabili delle Sedi Territoriali e i Punti di Riferimento, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Direttivo nazionale. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale vengono regolarmente inviati alle Sedi Territoriali ed ai Punti di Riferimento che ne fanno richiesta annualmente, tali verbali possono essere consultati

da ogni socio che ne faccia richiesta. Il candidato al Consiglio Direttivo nazionale e al Collegio di Garanzia deve praticare la scelta etica vegana.

Sono consentite riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto. In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **13. Presidente e Vice Presidente**

Sono eletti dal Consiglio Direttivo nazionale al proprio interno nel corso della prima riunione utile e durano in carica due anni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nazionale, per le quali predispone l'ordine del giorno. Ha la rappresentanza politica dell'Associazione.

Insieme ai responsabili delle Aree e degli Uffici segue la gestione quotidiana delle scelte politiche dell'Associazione, garantendo continuità di indirizzo con le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale. Il Vice Presidente si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli Uffici dell'Associazione. Segue l'attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo nazionale.

La rappresentanza legale dell'Associazione, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spetta al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente tra loro. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. La ricezione di atti indirizzati all'Associazione può essere effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente in maniera disgiunta. Al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.

Hanno legittimazione sia attiva che passiva per ogni atto processuale compresa la costituzione di parte civile e con potere di nominare difensori, anche disgiuntamente, previo assenso del Consiglio Direttivo nazionale. Presidente e Vice Presidente possono conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate effettuate per conto e nell'interesse dell'Associazione. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale. Elezione e revoca sono deliberate a maggioranza assoluta.

### **14. Direttori**

Il Consiglio Direttivo nazionale può nominare uno o più Direttori e ne definisce i compiti ed i poteri. I Direttori partecipano con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale ed ai Comitati Nazionali. I Direttori hanno la responsabilità di attuare le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale, dal Presidente, dal Vice Presidente, anche per l'attuazione delle norme statutarie e delle delibere congressuali. Il Consiglio Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Direttori stessi.

### **15. Collegio di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dal Congresso nazionale tra i soci aventi diritto di voto e iscritti da almeno quattro anni alla data di scadenza per la presentazione delle candidature. Almeno un terzo dei suoi membri deve essere assicurato al genere meno rappresentato. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Garante è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza nonché quelli sociali previsti nel Regolamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle cause di incompatibilità. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Al Collegio di Garanzia spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia. I Garanti decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e il Congresso nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio di Garanzia. I Garanti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

Sono consentite riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **16. Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, con due membri supplenti, al cui interno viene nominato il Presidente, anche non soci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, dotati di adeguata professionalità e onorabilità. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico ed un Controllore supplente, scelti anch'essi tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, dotato di adeguata professionalità e onorabilità. L'Organo di Controllo viene nominato dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti, salvo non diversamente disposto dal Congresso nazionale;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro di cui al Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni;
- adempie alle previsioni di legge in relazione al Bilancio Sociale.

L'Organo di Controllo è sempre invitato a partecipare al Congresso nazionale dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale. Sono consentite riunioni dell'Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione.

## **17. Organi ufficiali d'informazione**

Gli organi ufficiali d'informazione della LAV sono Impronte, periodico registrato al Tribunale di Roma con numero 50/84 e iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 4086/1993 che viene inviato gratuitamente agli iscritti ed ai sostenitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale e il sito [www.lav.it](http://www.lav.it). Il Direttore Responsabile viene nominato ogni due anni dal Consiglio Direttivo nazionale nella sua prima riunione dopo il Congresso nazionale.

## **18. Sedi Locali**

L'Associazione opera localmente tramite le Sedi Territoriali, i Punti di Riferimento e i Coordinatori Regionali. Organi della Sede Territoriale sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Responsabile della Sede Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.

Il Punto di Riferimento (PdR) è un socio che, su nomina del Consiglio Direttivo nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari locali di cui diventa responsabile nei confronti dell'Associazione. La nomina deve essere confermata o revocata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo nazionale eletto. L'ambito territoriale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, intercomunale, provinciale o interprovinciale.

I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Locali, dal Consiglio Direttivo nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione con successivo Regolamento. Il Consiglio Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Coordinatori stessi, sentito il parere delle Sedi Territoriali e Punti di Riferimento competenti per territorio.

Le attività delle Sedi Territoriali in ambito comunale, intercomunale, provinciale o interprovinciale, sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell'ambito della propria rendicontazione economico-finanziaria che deve confluire periodicamente nella contabilità dell'Associazione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Territoriali previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo nazionale. Il potere di firma spetta al Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo della Sede Territoriale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi Territoriali ed i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Territoriali. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale è composto di tre o cinque membri, di cui almeno un terzo deve essere assicurato al genere meno rappresentato, viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. Il Responsabile della Sede Territoriale viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e dura in carica due anni. Il candidato al Consiglio Direttivo della Sede Territoriale deve praticare la scelta etica vegana. Il Candidato a Punto di Riferimento deve praticare la scelta etica vegana o fare questa scelta entro i primi sei mesi del proprio incarico. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, in occasione dell'assemblea annuale dei soci, illustra il Rendiconto Economico-finanziario Consuntivo e il Resoconto delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale:

- elegge tra i propri membri il Responsabile della Sede Territoriale;
- sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali;

- attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali;
- ha la responsabilità dei rapporti con le Istituzioni locali;
- promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.

Il Responsabile della Sede Territoriale:

- è responsabile della conduzione della Sede Territoriale e la rappresenta;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, organizza l'attività della Sede Territoriale, rappresenta la Sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo nazionale. È responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell'Associazione. Il funzionamento delle Sedi Locali ed i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Locali.

Il Consiglio Direttivo nazionale, sentito il parere vincolante del Collegio di Garanzia, può deliberare lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Territoriali quando ricorra uno o più dei seguenti casi:

- a) conducano azioni fonte di danno gestionale, patrimoniale o contrarie allo Statuto;
- b) diano prova di continuata inattività sociale;
- c) che richiamate al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti ovvero dei deliberati e delle direttive emessi dagli Organi sociali, persistono nel violarli;
- d) non possano essere ratificate le elezioni per il rinnovo degli Organi della Sede stessa.

Entro 90 giorni dallo scioglimento il Consiglio Direttivo nazionale deve convocare l'assemblea dei soci della Sede Territoriale per lo svolgimento di una nuova elezione. (6-bis)

### **19. Incompatibilità**

Vi è incompatibilità tra cariche o incarichi ricoperti nella LAV a qualsiasi livello e cariche o incarichi ricoperti in altre associazioni animaliste, protezioniste, zoofile, conservazioniste, ambientaliste o organismi politici che presentino o meno liste in elezioni.

### **20. Regolamenti**

Il Consiglio Direttivo nazionale elabora e propone l'approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell'Associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto e, sentito il parere del Collegio di Garanzia, li sottopone al Congresso nazionale che li approva, modifica o abroga. Per il Regolamento delle Sedi Locali è previsto inoltre il parere consultivo del Comitato nazionale. Sono obbligatori i seguenti Regolamenti:

- del Consiglio Direttivo nazionale;
- del Collegio di Garanzia;
- delle Sedi Locali;
- della Gestione finanziaria.

### **21. Scioglimento, Devoluzione dei beni**

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla Legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dal Congresso nazionale con la maggioranza di almeno i tre quarti dei soci "aventi diritto". In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore sentito il parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/17 e successive modificazioni e integrazioni. (7)

### **22. Modifiche dello Statuto**

Possono essere deliberate in Congressi nazionali straordinari regolarmente convocati con voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto presenti.

### **23. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, ove compatibili, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni del D.Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

### **24. Entrata in vigore**

Le modifiche approvate dal Congresso dei soci della LAV con deliberazione del 16 febbraio 2019, riferite agli articoli 1, 2, 5, 21 - a tale data incompatibili con la disciplina delle Onlus - entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le ulteriori modifiche approvate dal Congresso dei soci della LAV con deliberazione del 18/02/2024 riferite agli articoli 1, 2, 4, 10 - a tale data incompatibili con la disciplina delle Onlus - entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore essendo in

ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## 25. Approvazione

Questo Statuto è stato approvato dal Congresso dei soci della LAV svoltosi a Roma, con deliberazione del 31 maggio 2026.

(1) *Vedi Art.24 del presente statuto. L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS è sospensivamente condizionata all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla decorrenza del termine di cui all' Art.24 del presente statuto. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che "in attesa di tale termine, gli enti aventi qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".*

(2) *Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art.1 che rimane vigente fino all' entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: "È costituita in Roma, con Sede legale ed operativa in Roma, un'Associazione sotto la denominazione di "LAV Lega Anti Vivisezione", Associazione animalista e antispecista che si ispira ai principi della nonviolenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo. La LAV è riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale 19.5.1998. È riconosciuta Associazione che persegue finalità di tutela degli interessi lesi da reati contro gli animali con Decreto 2/09 EN.AS. - D.M.Salute 2.11.06 - Legge 189/04. È riconosciuta Associazione di protezione ambientale con Decreto Ministeriale 15.2.2007 (Legge 349/86). Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni la LAV utilizzerà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni in pubblico."*

(3) *Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art.2 che rimane vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: "La LAV ha per fine la Liberazione animale, l'affermazione dei diritti degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell'ambiente. Si batte per l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi. Opera nella protezione civile. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano. La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnico-scientifica indicando, con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. L'Associazione ha esclusivamente scopi di solidarietà sociale che si realizza nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della Liberazione animale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con quanto sopra espresso. La LAV riconosce nella scelta vegana un principio fondante dell'Associazione.*

*Per il conseguimento dei propri fini statutari la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni, trattati, adisce altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile nonviolenta e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente.*

*La LAV può intervenire a tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali principali:*

- 1) *organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;*
- 2) *incentivare e promuovere cambiamenti nei processi industriali, scientifici e agroalimentari al fine di contrastare lo sfruttamento degli animali in qualità di mezzi o risorse, anche tramite l'organizzazione, la realizzazione o il sostegno di ricerche o la diffusione di specifici standard, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;*
- 3) *instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;*
- 4) *aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;*
- 5) *svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale;*
- 6) *istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale.*
- 7) *promuovere e gestire attività di formazione e intervento in gestione e superamento dell'emergenza in ambito di protezione civile.*

*Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Associazione.*

*Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, o ad essi direttamente connessi, la LAV può acquistare beni mobili e immobili, anche attraverso l'accesso a idonei strumenti finanziari e l'accensione di mutui con atti tra vivi o mortis causa.*

*Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni è fatto divieto di svolgere altre attività diverse da quelle solidaristiche ad eccezione di quelle direttamente connesse.”*

*(4) Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art.4 che rimane vigente fino all' entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza o di residenza. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione, previa presentazione di domanda scritta, accettazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale e comunicazione all'interessato. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili.*

*Il diritto di voto in Congresso nazionale, nell'Assemblea dei soci della Sede Territoriale e per l'elezione degli organi statutari e territoriali è attribuito ai soci maggiorenni a norma di Legge iscritti da almeno tre mesi; gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto. Per essere candidati a cariche elettive nazionali sono necessari quattro anni di iscrizione all'Associazione.*

*L'aspirante socio non deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.*

*L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio del Consiglio Direttivo nazionale con obbligo di motivazione espressa.*

*Il rigetto del Consiglio Direttivo nazionale nei confronti dell'aspirante socio deve essere motivato con delibera, e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio di Garanzia.*

*Si decade da socio:*

*a) automaticamente, per mancato versamento della quota associativa allo scadere del novantesimo giorno successivo alla data del dovuto rinnovo annuale;*

*b) per dimissioni esplicite scritte indirizzate al Consiglio Direttivo nazionale;*

*c) per espulsione deliberata dal Congresso nazionale per gravi motivi, sentite le motivazioni del socio rese al Collegio di Garanzia e sentito il parere dello stesso Organo. Nelle more di eventuale espulsione deliberata dal Congresso nazionale, il socio può essere sospeso cautelativamente, anche negli eventuali specifici incarichi assegnategli dall'Associazione, con provvedimento del Collegio di Garanzia, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale, per gravi attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione;*

*d) per decesso.*

*Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, ad espressione unanime, dei soci onorari, anche su proposta del Congresso nazionale, i quali avranno gli stessi diritti ed obblighi di tutti gli altri soci.*

*Obblighi e diritti:*

*i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione e al versamento della quota associativa; i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa, a partecipare a tutti i Congressi, a candidarsi alle cariche elettive nel rispetto dei requisiti di Statuto e di Regolamento, a votare i consiglieri direttivi ed i membri del Collegio di Garanzia, a frequentare i locali dell'Associazione.*

*I soci non hanno alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di appartenenza. È dunque prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare presso la sede legale, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. La domanda di esame dei libri deve essere inoltrata all'associazione in forma scritta.*

*(5) Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art.5 che rimane vigente fino all' entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: “Patrimonio: Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo di dotazione.*

*Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi, fondi, riserve o capitale.*

*Risorse economiche:*

*Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:*

*A) Contributi degli aderenti*

*B) Contributi dei privati*

*C) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti*

*D) Contributi di organismi internazionali*

*E) Donazioni e lasciti testamentari*

*F) Rimborsi derivanti da Convenzioni*

*G) Qualsiasi altra entrata permessa dalla legge in conformità agli scopi associativi*

*H) Quote annuali dei soci*

*I) Le rendite derivanti da beni mobili e immobili*

*L) Contributi del Comitato LAV*

*M) Entrate derivanti da risarcimenti danni patrimoniali e non patrimoniali e sia giudiziali che stragiudiziali.*

*È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”*

(6) Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art. 10 che rimane vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: Le deliberazioni del Congresso nazionale tanto ordinarie quanto straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso nazionale stesso.

Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni, ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per posta cartacea o telematica.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche per via telematica, mediante strumenti che permettano l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la visione dei documenti in discussione, la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano per via telematica.

(6-bis) Le modifiche approvate dal Congresso dei soci della LAV con deliberazione del 31 maggio 2026 riferite all'articolo 18 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027. Il testo dell'articolo 18 che rimane vigente fino al 31 dicembre 2026 è il seguente:

L'Associazione opera localmente tramite le Sedi Territoriali, i Punti di Riferimento e i Coordinatori Regionali. Organi della Sede Territoriale sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Responsabile della Sede Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.

Il Punto di Riferimento (PdR) è un socio che, su nomina del Consiglio Direttivo nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari locali di cui diventa responsabile nei confronti dell'Associazione. La nomina deve essere confermata o revocata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo nazionale eletto. L'ambito territoriale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, intercomunale o provinciale.

I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Locali, dal Consiglio Direttivo nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione con successivo Regolamento. Il Consiglio Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Coordinatori stessi, sentito il parere delle Sedi Territoriali e Punti di Riferimento competenti per territorio.

Le attività delle Sedi Territoriali sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell'ambito della propria rendicontazione economico-finanziaria che deve confluire periodicamente nella contabilità dell'Associazione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Territoriali previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo nazionale. Il potere di firma spetta al Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo della Sede Territoriale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi Territoriali ed i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Territoriali. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale è composto di tre o cinque membri, di cui almeno un terzo deve essere assicurato al genere meno rappresentato, viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. Il Responsabile della Sede Territoriale viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e dura in carica due anni. Il candidato al Consiglio Direttivo della Sede Territoriale deve praticare la scelta etica vegana. Il Candidato a Punto di Riferimento deve praticare la scelta etica vegana o fare questa scelta entro i primi sei mesi del proprio incarico. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, in occasione dell'assemblea annuale dei soci, illustra il Rendiconto Economico-finanziario Consuntivo e il Resoconto delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale:

- elegge tra i propri membri il Responsabile della Sede Territoriale;
- sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali;
- attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali;
- ha la responsabilità dei rapporti con le Istituzioni locali;
- promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.

Il Responsabile della Sede Territoriale:

- è responsabile della conduzione della Sede Territoriale e la rappresenta;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, organizza l'attività della Sede Territoriale, rappresenta la Sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo nazionale. È responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell'Associazione. Il funzionamento delle Sedi Locali ed i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Locali.

Il Consiglio Direttivo nazionale, sentito il parere vincolante del Collegio di Garanzia, può deliberare lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sedi Territoriali quando ricorra uno o più dei seguenti casi:

- a) conducano azioni fonte di danno gestionale, patrimoniale o contrarie allo Statuto;
- b) diano prova di continuata inattività sociale;
- c) che richiamate al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti ovvero dei deliberati e delle direttive emessi dagli Organi sociali, persistono nel violarli;
- d) non possano essere ratificate le elezioni per il rinnovo degli Organi della Sede stessa.

*Entro 90 giorni dallo scioglimento il Consiglio Direttivo nazionale deve convocare l'assemblea dei soci della Sede Territoriale per lo svolgimento di una nuova elezione.*

*(7) Vedi Art.24 del presente statuto. Il testo dell'Art.21 che rimane vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo in oggetto è il seguente: "Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dal Congresso nazionale con la maggioranza dell'80% dei soci "aventi diritto". In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni"*